



**Associazione SOLIDARIETÀ SARDA ONLUS**  
Via Monfalcone 63 – 09122 Cagliari

www.associazionesolidarietasardaonlus.it  
email : [info@associazionesolidarietasardaonlus.it](mailto:info@associazionesolidarietasardaonlus.it)

# STATUTO

## **Art. 1 – COSTITUZIONE**

E' costituita l'associazione umanitaria denominata:

***”SOLIDARIETA’ SARDA onlus ”,***

con sede in CAGLIARI, Via Monfalcone 63, costituita esclusivamente per fini di solidarietà.

## **Art. 2 – DURATA**

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci; con analoga deliberazione l'associazione può essere sciolta anticipatamente.

## **Art. 3 – SCOPI**

L'associazione non si prefigge fini di lucro: ha lo scopo di promuovere tutte le possibili iniziative connesse all'elevazione culturale, materiale e spirituale della persona umana in generale ed in particolare di alcune popolazioni povere del terzo mondo anche attraverso l'aiuto al lavoro missionario.

L'associazione può compiere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento dei fini sociali, da sola o in collaborazione con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In particolare tra l'altro può:

- a) organizzare convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni, rassegne, festival e altre attività simili di carattere promozionale, anche al fine di raccogliere fondi da devolvere a specifici e concreti progetti;
- b) svolgere attività di ricerca, di raccolta di dati, di rilevazioni statistiche, nonché di studi di carattere culturale e scientifico;
- c) esplicitare iniziative di carattere promozionale, pubblicitario ed editoriale per la diffusione delle iniziative dell'associazione e della conoscenza dei problemi connessi agli scopi sociali;
- d) organizzare corsi per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di persone che vogliano operare nel campo delle attività previste dall'associazione.



#### **Art. 4 - MEZZI ECONOMICI**

L'associazione trae le risorse economiche per il raggiungimento dei suoi fini e per il suo funzionamento da:

- a) quote sociali ordinarie;
- b) contributi straordinari dei soci e di terzi privati;
- c) contributi dello Stato, Regione, Provincia, Comuni o altri enti o istituzioni pubbliche;
- d) donazioni o lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo, insieme alla relazione del consiglio direttivo, deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 5) – SOCI**

Possono essere soci, previo consenso del consiglio direttivo, persone fisiche ed enti che condividano gli scopi della associazione.

Ogni socio assume l'obbligo di osservare lo statuto associativo e si impegna, in particolare, a partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali, a versare la quota associativa stabilita ed a contribuire alle necessità economiche sociali.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono assolutamente gratuite. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

Il socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio che per due anni consecutivi non versa la quota associativa decade automaticamente dalla qualifica di socio.

La radiazione di un socio, per gravi motivi, deve essere deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci. In caso di cessazione della qualifica di socio, sia per dimissioni che per radiazione, il socio non avrà diritto a restituzioni, rimborsi, ripartizioni di alcun genere o ad alcun titolo.

#### **Art. 6 – ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.



Tutte le cariche associative sono gratuite. Al dirigente possono solo essere rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa

### **Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci è il massimo organo dell'associazione. Essa delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nella convocazione.

L'assemblea può delegare parte dei suoi poteri al consiglio direttivo, con esclusione di quanto attiene all'approvazione del bilancio preventivo o consuntivo, alla proroga della durata, allo scioglimento anticipato dell'associazione o alle modifiche dello statuto.

L'assemblea decide sull'ammontare della quota sociale annuale proposta dal direttivo.

L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione del consiglio direttivo e del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria, per eleggere il presidente ed i membri del consiglio direttivo.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche dello statuto sociale, per lo scioglimento anticipato o per la proroga della durata dell'associazione oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei soci.

L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente.

La stessa assemblea è competente a determinare le modalità della propria convocazione, che dovrà avvenire con un anticipo di almeno 10 giorni e col metodo più celere e meno dispendioso che comunque garantisca e documenti l'avvenuta chiamata di ciascun socio.

Anche a tal fine potrà essere indicato dai soci residenti in uno stesso Comune un loro rappresentante o referente, che funga da tramite con l'associazione per facilitare le comunicazioni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio.



**Associazione SOLIDARIETÀ SARDA ONLUS**  
Via Monfalcone 63 – 09122 Cagliari

www.associazionesolidarietasardaonlus.it  
email : [info@associazionesolidarietasardaonlus.it](mailto:info@associazionesolidarietasardaonlus.it)

Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci. Non possono partecipare all'assemblea dei soci coloro che non siano in regola con la quota associativa.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà dei soci più uno.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida quando sono presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese a maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti.

Per deliberare la proroga o lo scioglimento dell'associazione o le modifiche allo statuto sociale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procede mediante ballottaggio.

La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dall'assemblea, la quale stabilisce anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci.

Presidente dell'assemblea è il presidente dell'associazione, che viene assistito da un segretario.

### **Art. 8 – PRESIDENTE**

Il presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi, ha potere di firma e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo. Dura in carica tre anni, deve essere scelto tra i soci o tra i soci che rappresentano gli Enti associati.

Egli dirige e gestisce l'associazione in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

In caso di urgenza e necessità, il presidente può provvedere su materia di competenza del consiglio direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del consiglio nella prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al vice presidente.

L'assemblea dei soci può nominare un Presidente onorario e/o Soci onorari che devono essere altamente rappresentativi per storia personale, per doti morali ed intellettuali, nonché per l'impegno profuso a favore dell'associazione. Le cariche saranno a tempo indeterminato.

Il Presidente onorario e/o i Soci onorari potranno intervenire alle assemblee dei soci e saranno esentati dal versamento della quota sociale.

### **Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO**



**Associazione SOLIDARIETÀ SARDA ONLUS**  
Via Monfalcone 63 – 09122 Cagliari

www.associazionesolidarietasardaonlus.it  
email : [info@associazionesolidarietasardaonlus.it](mailto:info@associazionesolidarietasardaonlus.it)

Il consiglio direttivo è composto di un numero da due a sette componenti, eletti tra i soci o tra le persone che rappresentano gli enti associati, e dura in carica tre anni.

Il consiglio direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, curando le attività da svolgere ed i programmi da realizzare, predispone la stesura dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea, amministra il patrimonio e le rendite sociali secondo le indicazioni assembleari, propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa, può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali.

Elegge nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di urgenza e necessità dal presidente e può delegare allo stesso la cura di particolari trattazioni.

Approva l'ammissione di nuovi soci, salvo la ratifica dell'assemblea.

Il consiglio direttivo è convocato individualmente dal presidente, a mezzo lettera o telefono, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Nei casi di dimissioni del presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea dei soci.

Detta assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve aver luogo nei successivi trenta giorni.

In caso di dimissioni o di indisponibilità definitiva di un membro del direttivo gli subentra il primo dei non eletti.

In caso di assenza definitiva del presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal vicepresidente, che provvederà tempestivamente alla convocazione dell'assemblea.

## **Art. 10 – SANZIONI DISCIPLINARI**

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:



**Associazione SOLIDARIETÀ SARDA ONLUS**  
Via Monfalcone 63 – 09122 Cagliari

www.associazionesolidarietasardaonlus.it  
email : [info@associazionesolidarietasardaonlus.it](mailto:info@associazionesolidarietasardaonlus.it)

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal consiglio direttivo.  
La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

### **Art. 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio eventualmente residuo verrà devoluto per opere benefiche o direttamente o conferendolo in associazioni che perseguano lo stesso scopo, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

### **Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia alle vigenti norme di legge in materia.